



STATUTO

ASSOCIAZIONE Artigiani e Commercianti di Anzi

*Letto, discusso e approvato all'unanimità
dall'assemblea il 23 marzo 2017*

Costituzione

Art. 1 - Nella sala Consiliare del Comune di Anzi il 3 giugno 2010 si è costituita, ai sensi della legge 266/91, l'associazione di volontariato avente la seguente denominazione:

“ARTIGIANI E COMMERCANTI DI ANZI” con sede in Via Lacava, 10 – ANZI

Art. 2 - Tutti gli Artigiani e i Commercianti che operano nel territorio del Comune di Anzi ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, iscritti alla C.C.I.A.A di Potenza, possono aderire all'Associazione in qualità di socio effettivo.

Finalità

Art. 3 - L'Associazione **“Artigiani e Commercianti di ANZI”** si propone:

- a) riunire tutti gli Artigiani e Commercianti che hanno interesse allo sviluppo del Paese e delle attività imprenditoriali;
- b) promuovere corsi di formazione legislativi, di prevenzione, di aggiornamento ed ogni iniziativa che possa tutelare gli interessi degli associati in primo luogo e di tutti gli operatori economici;
- c) farsi promotori di società di gestione e di servizio alla collettività ed agli associati;
- d) promuovere e valorizzare le attività produttive e commerciali aderenti all'Associazione;

Proventi

Art. 4 - I proventi con i quali l'associazione **“Artigiani e Commercianti di ANZI”** provvede al proprio funzionamento sono:

- le quote dei soci;
- i contributi degli Enti pubblici e privati;
- le eventuali oblazioni derivanti da iniziative stabili ed occasionali;

Funzionamento

Art. 5 – Il coordinamento dell'Associazione **“Artigiani e Commercianti di ANZI”** ogni anno deve redigere:

- 1) entro la fine di febbraio il bilancio e la relazione illustrativa sulla attività svolta nell'anno precedente;
- 2) entro la fine di febbraio il bilancio di previsione e relazione illustrativa sull'attività programmata per l'anno successivo.

I soci

Art. 6 - I soci si distinguono in onorari ed effettivi.

- a) Sono dichiarati dal Coordinamento soci onorari quelle persone o Enti che in qualche modo contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che arrecano particolari benefici morali o materiali all'Associazione.

- b) Sono soci effettivi, come previsto dall'art. 2, coloro che versano una quota annua, la quale è stabilita dal Coordinamento entro il 31/12 di ogni anno.

I soci che non mandino le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre sono obbligati al versamento della quota prevista anche per l'anno seguente.

I soci effettivi hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- 2) a frequentare i locali dell'Associazione;
- 3) ad eleggere i membri del Coordinamento, il Presidente, il Vice-Presidente, il Cassiere ed il Segretario;
- 4) a partecipare alle Assemblee generali con diritto di discussione e voto;
- 5) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

I soci onorari hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- 2) a frequentare i locali dell'Associazione;
- 3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
- 4) a partecipare alle assemblee generali con diritto di parola ma non di voto.

La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni o rinuncia, per morosità, e per accertata appartenenza ad associazioni o gruppi criminali.

Non possono essere eletti nel Coordinamento

- I segretari di partiti o associazioni politiche;
- I consiglieri comunali, provinciali, regionali e nazionali;

Ai soci non è consentito svolgere alcuna attività politica nella sede dell'Associazione e in tutte le manifestazioni che coinvolgano la stessa.

La morosità è dichiarata dal Coordinamento, qualora il socio non abbia versato la quota annuale entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

Le dimissioni, la morosità, l'accertato svolgimento di attività politiche nell'ambito dell'Associazione e qualsiasi azione diffamatoria o denigratoria nei confronti dell'Associazione comportano l'immediata esclusione dalla stessa.

Organi e loro funzioni

Art. 7 – Gli organi dell'Associazione **Artigiani e Commercianti di ANZI** sono:

- 1 - Il coordinamento;
- 2 - L'assemblea generale dei soci.
 - 1- Il **Coordinamento**: è eletto dall'assemblea generale dei soci, ed è composto da 5 (cinque) soci:
 - 1) Presidente;
 - 2) Vice presidente;
 - 3) Cassiere;
 - 4) Segretario;
 - 5) consigliere.

2- L'**Assemblea dei Soci**: è composta da tutti i soci effettivi in regola con la quota sociale.

Art. 8 – L'Assemblea dei Soci elegge tra i soci effettivi il Coordinamento, con votazione segreta, e con votazione distinta e successiva elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere ed il Segretario.

Il Coordinamento, il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere ed il Segretario durano in carica tre (3) anni e possono essere riconfermati.

In caso di mancanza o legittimo impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente, mancando entrambi è il Consigliere più anziano di età a fare le veci.

L'Assemblea dei soci, è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione con minimo di 1/3 dei soci.

L'Assemblea dei Soci può votare la sfiducia agli organi eletti con un minimo di voti pari al 50% più uno dei soci effettivi, e può anche essere proposta da 1/3 degli iscritti o presenti in Assemblea.

La sfiducia, inoltre, può essere proposta, separatamente o in toto, contro il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere, il Segretario ed il Coordinamento.

In ognuno dei casi in cui venga votata la sfiducia, l'Assemblea nella medesima seduta deve provvedere alla nomina dei sostituti.

Il Coordinamento decade automaticamente, in toto, nel caso in cui il Presidente o lo stesso non convochi l'Assemblea Generale dei Soci entro il termine di dodici (12) mesi dall'ultima seduta della stessa.

Le votazioni procedono come segue:

- 1) L'Assemblea dei Soci vota i 5 (cinque) componenti del Coordinamento che devono essere scelti tra i soci effettivi, con minimo la maggioranza della metà più uno dei presenti;
- 2) Successivamente elegge tra i componenti del Coordinamento: il Presidente, il Vice presidente, il Cassiere, il Segretario.

Art. 9 - Il Coordinamento eletto dall'Assemblea generale deve approntare:

- a) la formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione;
- b) la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta;
- c) tutti gli atti inerenti la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Il Coordinamento si riunisce su invito del Presidente o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presentino domanda scritta.

Gli avvisi di convocazione (tramite e-mail o sms o lettera a mano) devono essere consegnati ai soci almeno quattro giorni prima della convocazione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli "oggetti" da trattarsi e l'ordine del giorno dei lavori.

Potranno essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno dei lavori in caso la maggioranza ne dichiari la urgenza chiedendone l'immediata trattazione.

I soci che desiderino sottoporre all'assemblea determinati argomenti debbono fare richiesta scritta al Presidente entro due giorni prima della riunione per l'iscrizione all'o.d.g.

Per la validità delle sedute del Coordinamento occorre che in prima convocazione intervenga almeno la metà più uno dei soci.

Quando alla prima convocazione non si raggiunge il numero legale, almeno un'ora dopo, in seconda convocazione le adunanze e deliberazioni sono valide se ci sono almeno 1/3 dei soci intervenuti. Nelle votazioni, in caso di parità di voti è decisivo quello del Presidente.

Art. 10 - I soci onorari ed effettivi sono convocati dalla Presidenza in Assemblea ordinaria, e, tutte le volte che occorra, in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci.

Ogni modifica allo Statuto sociale deve essere deliberata dall'Assemblea generale di Soci con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, mediante avviso nella sede dell'Associazione, nonché ai singoli soci, tramite e-mail o sms o lettera a mano.

In caso di Assemblea dei soci, questi possono avanzare proposte che ritengano utili al conseguimento degli scopi principali, la proposta deve essere ammessa alla discussione con la maggioranza dei soci presenti. Le proposte debbono risultare dall'apposito verbale steso dal segretario e firmato dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza di metà dei soci, in regola con le quote sociali dell'esercizio.

Trascorsa almeno un'ora si riunisce in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci e delibera a maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'assemblea generale elegge i membri del Coordinamento, curando che, possibilmente rappresentino tutte le categorie.

L'Assemblea generale delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sulla relazione dell'attività eseguita e su eventuali proposte del Coordinamento.

Amministrazione

Art. 11 - Il Coordinamento, mediante deliberazioni scritte e in originale sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, adotta gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione.

Art. 12 - Il Segretario assiste il Coordinamento e l'Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Art. 13 - Il Cassiere è responsabile della tenuta dei registri contabili, dai quali risulta la gestione economica dell'Associazione.

Accesso agli atti contabili.

Art. 14 – Ogni socio può chiedere la visione della contabilità sociale, per esaminarla in qualsiasi momento, mediante richiesta scritta al Presidente.

Tutela

Art. 15 - Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere pronunciata che da una assemblea generale e dovrà essere votata dai 3/4 (tre quarti) dei soci.

Art. 16 – L'Associazione si dichiarerà automaticamente sciolta nel caso in cui l'assemblea dei soci non si riunisce almeno una volta nell'arco di un anno.

Art. 17 - In caso di scioglimento le somme eventualmente residue e gli immobili di proprietà dell'Associazione saranno destinate con voto di maggioranza dell'Assemblea dei Soci:

- al Comune nell'ambito territoriale del quale l'Associazione opera,
- ad opera di assistenza sociale.

Disposizioni finali

Art. 18 - Il Presidente dell'Associazione “**Artigiani e Commercianti di ANZI**”, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi od in giudizio. In caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente, o, mancando questo, dal consigliere più anziano.

Art. 19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in tema di associazione di volontariato no-profit.

Letto, discusso e approvato all'unanimità dall'assemblea il 23 marzo 2017

e sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante

Il presidente

Rocco Castrignano

il segretario

Antonio Fanelli